



CITTA DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO
S.-ECONOMATO E FORNITURA BENI E SERVIZI**

ATTO N. DD 1880

Torino, 31/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI STAMPA PER LA PRODUZIONE DI CARTOLINE MOD. 23 L E BUSTE IN CONTINUO MOD. AG. MARKET PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI, A FAVORE DELLA DITTA PRT SPA . INDIZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.856,80 IVA 22% INCLUSA – CIG.B60E22A652

Premesso che l'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con Deliberazione del CC n. 730/2024 del 02/12/2024, esecutiva dal 29/12/2024, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;

Vista la richiesta urgente pervenuta dal Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino per l'acquisto complessivo di quattromila (4.000) buste a modulo continuo (AG market) e cartoline con etichetta (23 L market) da utilizzarsi per la notifica di atti giudiziari, si rende necessario provvedere alla suddetta fornitura avente come CPV: 79800000-2 (servizi di stampa e affini);

Considerata la necessità, in quanto l'ufficio notifiche della Città di Torino sta esaurendo le scorte, e l'urgenza di tale acquisto è giustificata pertanto dal fatto che non può essere interrotta l'attività istituzionale dell'ufficio medesimo, è necessario provvedere senza ulteriore indugio all'indizione per l'acquisto della fornitura in oggetto;

Tenuto conto che i beni in discorso non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it, risultano presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito Mepa) nel Bando "Servizi" - categoria merceologica: "Servizi Postali" **CPV: 79800000-2** (servizi di stampa e affini);

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il presente affidamento è stato individuato il seguente CCNL Editoria e Grafica (Industrie) avente codice CNEL G011, in conformità con quanto disposto dall'art. 1 e seguenti dell'allegato I.01 al Codice;

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) dell'Allegato I.01 al Codice, il codice ATECO individuato è il seguente: 091;

Si ritiene pertanto opportuno procedere tramite Mepa ai sensi del combinato disposto dell'art. 48,

comma 3 del D.Lgs, 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ed è stato pertanto acquisito il relativo CIG B60E22A652 con il quale è stata conclusa la trattativa diretta MEPA n. 5164666 a favore della ditta PRT GROUP SPA o brevemente PRT SPA, sede legale in via Frejus n. 5 - 10092 Beinasco (TO) in quanto, la predetta Società ha già in passato eseguito tale servizio di stampa con piena soddisfazione del servizio richiedente ed è inoltre in possesso dell'omologazione/autorizzazione da parte di Poste Italiane spa, necessaria per la stampa in proprio dei prodotti market utilizzati per la notifica degli atti giudiziari, risultando in possesso delle idonee e documentate esperienze pregresse i cui documenti sono conservati agli atti del Servizio scrivente;

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel documento **“Condizioni particolari del servizio di stampa per la produzione di cartoline mod. 23 L e buste in continuo mod. AG MARKET ”** e relativi **“Allegati”** ed **"offerta economica mepa"**, che si approvano con il presente provvedimento (allegati n. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10);

L'avvio del procedimento di affidamento non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate;

A seguito della verifica del preventivo pervenuto dall'operatore economico, agli atti del Servizio scrivente, per il servizio di stampa di 4.000 buste mod. AG market e cartoline mod. 23L market al prezzo unitario, iva al 22% esclusa, di €. 0,59 (Buste AG market) e di €. 1,02 (cartoline 23L market) per un ammontare di Euro 4.080,00 per le cartoline mod. 23L market e di euro 2.360,00 per le buste mod. AG market per una spesa totale di Euro 6.440,00 oltre ad Euro 1.416,80 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 7.856,80, con il presente provvedimento si procede dunque all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del servizio in oggetto;

I prezzi di affidamento saranno impegnativi per tutta la durata del servizio di stampa in quanto trattasi di una fornitura prevista in un'unica soluzione e non di durata temporale;

Viene inoltre dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, si è proceduto al reinvito del contraente uscente per le motivazioni di cui sopra, in particolare tenuto conto della specificità della fornitura richiesta dal Corpo di Polizia Municipale-Ufficio Notifiche;

Si dà atto che l'operatore economico ha accettato l'impegno all'osservanza sia del Patto di Integrità della Città di Torino, di cui all'allegato 1.1 al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sia del Codice di Comportamento della Città;

Si attesta che l'affidamento in essere non rientra nel campione individuato dalla Stazione Appaltante circa il controllo del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411;

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d), perché trattasi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e pertanto si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto;

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno per l'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014;

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione **“Amministrazione Aperta”**.

Tutto ciò premesso,

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

- di attestare che il servizio oggetto dell'affidamento rientra nelle competenze di acquisto, così come attribuite dall'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con Deliberazione del CC n. 730/2024 del 02/12/2024, esecutiva dal 29/12/2024;
- di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: "SERVIZI"- categoria merceologica: "Servizi Postali" CPV: 79800000-2 (servizi di stampa e affini);
- di dare atto che è stato rispettato il principio di cui all'art. 49, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano;
- di dare atto dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo ex art. 48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per il modesto valore dell'affidamento;
- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come da dichiarazione conservata agli atti del Servizio scrivente;
- di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il servizio di stampa in oggetto mediante mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., attraverso lo strumento della Trattativa Diretta, all'operatore economico PRT GROUP SPA o brevemente PRT SPA, sede legale in via frejus n. 5, cap. 10092 Beinasco (TO) - P.IVA: 00487700015, per un importo, per la stampa di 4.000 buste mod. AG market e cartoline mod. 23L market, di Euro 6.440,00 oltre ad Euro 1.416,80 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 7.856,80 imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
- di attestare che non è stata richiesta la garanzia definitiva ex art.53, comma 4 del D.Lgs.36/2023 e

s.m.i, poiché trattandosi di affidamento diretto consistente nella fornitura in unica soluzione e non di durata temporale, e valutata la credibilità e la solidità dell'operatore economico, avendo lo stesso adempiuto ad identiche prestazioni contrattuali in modo puntuale e preciso a favore dell'Amministrazione;

- di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico del rispetto della clausola di *pantouflage* o *revolving doors* in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, lett. d) del citato Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- di autorizzare la stipula del contratto di cui all'art. 18 del citato Decreto e la successiva emissione dell'ordine di acquisto a favore dell'operatore economico PRT GROUP SPA o brevemente PRT SPA, sede legale in via frejus n. 5, cap. 10092 Beinasco (TO) - P.IVA: 00487700015;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Funzionario E.Q. del Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi Dr. Ferdinando BOVE;
- di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025;
- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo alla sottoscritta Dirigente e al RUP sopraindicato;

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro **7.856,80** - IVA 22% compresa - con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mission e	Program ma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo - Articolo	Servizio Responsabil e	Scadenza obbligazione
7.856,80	2025	01	11	1	03	002610001001	005	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo		ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - settore 005						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati						

LA DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Lorella Bosio



CITTA' DI TORINO

AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA

CPV: 79800000-2 servizi di stampa

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO DI STAMPA PER LA PRODUZIONE DI CARTOLINE MOD. 23 L E BUSTE IN CONTINUO MOD. AG MARKET PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI

SEZIONE I MODALITA' DI GARA

Oggetto del servizio	1
Durata e valore del contratto	2
Requisiti di partecipazione e modalità di affidamento	3
- Requisiti di partecipazione	3.1
- Modalità di partecipazione	3.2
- Procedura di soccorso istruttorio	3.3
Costi per la sicurezza	4
Affidamento	5
Garanzie	6
. Comunicazioni	7
. Accesso agli atti	8
Subappalto	9

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

. Obblighi dell'affidatario, modalità e tempi di esecuzione	10
- Adempimenti	10.1
- Tracciabilità flussi finanziari	10.2

- Comunicazione nominativo Referente	10.3
- Modalità e tempi di esecuzione	10.4
- Consegna	10.5
Revisione prezzi	11
Rinegoziazione	12
Garanzia sui beni forniti	13
. Personale	14
. Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva	15
. Controlli sull'esecuzione	16
. Penalità	17
. Risoluzione del contratto	18
. Recesso	19
. Ordinazione e pagamento	20
. Osservanza leggi e decreti – sicurezza sul lavoro	21
- a) Osservanza Leggi e Decreti	21. a)
. Divieto di cessione del contratto, modalità della cessione del credito	132
. Spese di affidamento, contratto ed oneri diversi	133
Liquidazione giudiziale o altre cause di modifica della titolarità del contratto	134
. Domicilio e foro competente	135
. Trattamento dei dati personali	26

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE

ALLEGATO 2 - CAPITOLATO TECNICO

ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO 4 - PATTO DI INTEGRITA'

ALLEGATO 5 - DETTAGLIO ECONOMICO

ALLEGATO 6 - DETTAGLIO COSTI DELLA MANODOPERA

ALLEGATO 7- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO 8 - INFORMATIVA PRIVACY

ALLEGATO 9 - D.M. 04.04.2013 G.U. 102

OGGETTO: Servizio di stampa per la produzione di cartoline mod. 23 L e buste in continuo mod. AG MARKET per notifica atti giudiziari.

La Città di Torino intende procedere all'acquisto del servizio di stampa per la produzione di cartoline e buste per atti giudiziari mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e con le modalità previste dalle presenti Condizioni particolari, utilizzando la piattaforma MEPA.

Le Condizioni del Contratto per la fornitura del servizio di stampa per la produzione di cartoline e buste per atti giudiziari che verrà concluso in caso di accettazione del preventivo del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando SERVIZI - Categoria Merceologica: Servizi per il funzionamento delle P.A. – Servizi Postali – Servizi a monte e a valle del recapito, servizi di composizione, stampa di soluzioni personalizzate – CPV: 79800000-2 - del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

SEZIONE I MODALITA' DI GARA

Art 1 - Oggetto del servizio -

La procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di stampa per la produzione di cartoline modello 23 L e buste in continuo, modello AG market, per la notifica di atti giudiziari ed è previsto un unico lotto indivisibile.

L'affidamento diretto oggetto del presente documento è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ("nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita dal servizio di stampa per la produzione di cartoline e buste, le ulteriori prestazioni richieste (ricezione dei files grafici, richiesta delle numerazioni da parte di poste italiane, stampa dei componenti, personalizzazione di cartolina con codici rilasciati da Poste italiane) sono accessorie a quella principale.

Il servizio oggetto del presente affidamento sono descritti nel capitolato tecnico, cui si fa rinvio (all. n. 2).

Le forniture di carta stampata devono rispettare quanto previsto nell'art.57, comma 2 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i, rispondendo ai criteri di corretta gestione ambientale, in applicazione dei CAM di cui al decreto Ministeriale 4 aprile 2013 pubblicato sulla G.U. n. 102 di 03.05.2013; in particolare devono essere rispettati i requisiti previsti nell'allegato 1 del Protocollo Acquisti Pubblici Ecologici, cui la Città ha aderito, che ricomprendono i CAM citati e che sono riportati nell'allegato 8 del Capitolato

Art. 2 - Durata e valore del contratto -

Il servizio di stampa per la produzione di cartoline e buste per atti giudiziari oggetto dell'affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 55, comma 1,

del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., entro 30 giorni dall'affidamento, fatte salve le facoltà di cui all'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 18 del medesimo Decreto.

L'importo massimo presunto per l'affidamento del servizio di stampa per la produzione di cartoline e buste, ammonta ad Euro **6.440,00** oltre ad Euro **1.416,80** per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro **7.856,80**.

Ai sensi degli artt. 11 e 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il citato importo tiene conto del costo della manodopera previsto dal C.C.N.L. Editoria e Grafica (Industrie) vigente alla data di presentazione dell' offerta e delle prestazioni previste dal presente capitolato tecnico e identificato dal codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL G011¹; tale costo della manodopera è stimato in complessivi Euro **1.571,36 pari al **25%** dell'importo complessivo dell'affidamento calcolati sulla base dell'impiego di personale con inquadramento impiegato/operatore (stampatore, allestitore stampa, magazziniere) CCNL Editoria e Grafica (Industrie) da livello D1 a livello A2.; qualora l'operatore economico applichi un contratto collettivo diverso da quello sopracitato, verrà richiesta la dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice.**

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) dell'Allegato I.01 al Codice, il codice ATECO individuato è il seguente: 091.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente documento, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto previsto al comma 9.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto dell'importo** del contratto, ovvero di Euro **1.288,00**, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'efficacia del contratto è in ogni caso, subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione e modalità di affidamento -

- Requisiti di partecipazione:

L'operatore economico dovrà possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a pena di esclusione, e potrà partecipare in forma singola o raggruppata ai sensi dell'art. 65 e dell'articolo 1, comma 1, lettera m) dell'allegato I.1 al Codice, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 65 e dai successivi artt. 67 e 68.

Tale soggetto deve essere in regola con quanto disposto dall'art. 102, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo Codice.

- Modalità di partecipazione:

Il partecipante dovrà presentare documentazione nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi

¹ <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti>

previste.

Il concorrente dovrà inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

BUSTA AMMINISTRATIVA:

- **Autodichiarazione con autocertificazione** contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (Allegato 1);
- **Dichiarazione di ottemperanza** ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac - simile allegato al presente documento (Allegato 3);
- **Patto d'integrità** (allegato 4)

BUSTA ECONOMICA:

- **Offerta economica** (data dal sistema MEPA), indicando il prezzo complessivo offerto pari o inferiore alla base di gara;
- **Dettaglio economico**, secondo il modello allegato (Allegato 5), indicando il prezzo pari o inferiore ai prezzi unitari posti a base di gara;
- **Dettaglio costi della manodopera**, come da modello allegato (Allegato 6);

In caso di difformità tra l'offerta economica di sistema ed il dettaglio economico, prevale quella di Sistema.

La documentazione dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. anche l'indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato) e dei costi di sicurezza aziendale concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall'operatore economico nel corso dell'esecuzione dell'affidamento.

Tali importi non sono soggetti a ribasso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del medesimo Decreto.

Ai fini dell'affidamento si procederà alla verifica del preventivo che risulti anormalmente basso ai sensi e nei modi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.

- **Procedura di soccorso istruttorio:**

Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., eccetto quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 91, commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Il soccorso istruttorio avverrà con le modalità indicate all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, in caso di inutile decorso del termine assegnato al concorrente, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 4 - Costi per la sicurezza -

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti i costi per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

I costi per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Tenuto conto che trattandosi di contratto di mera fornitura, non sono previsti rischi da interferenza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 5 - Affidamento -

L'acquisto del servizio di stampa per la produzione di cartoline e buste per atti giudiziari oggetto dell'affidamento avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

Prima di procedere alla stampa, l'aggiudicatario, dovrà consegnare una bozza del campione c/o l'ufficio notifiche posta varie di via Garibaldi 25 (referente Mierolo Maurizio tel. 01101131933 – cell. 347.4180713) al fine di ottenere il Visto e l'approvazione della stampa medesima.

La stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dall'esame della documentazione presentata, di non perfezionare l'affidamento, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le proposte condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

I controlli sull'affidatario avverranno nei modi e ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411.

L'affidatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'affidamento, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'affidamento comunque avverrà sotto la condizione che la ditta affidataria non sia incorsa in

cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dagli articoli 94 e 95 del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si procederà, entro 30 giorni dall'affidamento, alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., decorsi trenta giorni dall'avvio dei controlli al termine dell'esame della documentazione pervenuta su piattaforma Mepa, si procederà comunque all'affidamento diretto, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato che l'operatore individuato è privo dei requisiti, la Stazione Appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'affidatario, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Art. 6 – Garanzie -

Trattandosi di affidamento diretto in unica soluzione e non di durata temporale e valutata la credibilità e la solidità dell'operatore economico, avendo lo stesso adempiuto ad identiche prestazioni contrattuali in modo puntuale e preciso a favore dell'Amministrazione, non viene richiesta la garanzia definitiva così come prescritto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 7 - Comunicazioni -

Le comunicazioni relative all'affidamento e alla stipula del contratto saranno fornite nei termini previsti dall'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 8 - Accesso agli atti -

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Art. 9 - Subappalto -

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto.

Per le prestazioni oggetto del presente appalto non è prevista la possibilità di subappaltare, poiché trattasi di un servizio di stampa la cui esecuzione richiede un alto grado di competenza tecnica e una specializzazione molto qualificata.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Art. 10 - Obblighi dell’affidatario, modalità e tempi di esecuzione

- Adempimenti

La ditta affidataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA, la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

- Tracciabilità flussi finanziari

L’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla procedura.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

- Comunicazione nominativo Referente

La Ditta affidataria designa all’interno della Dichiarazione di ottemperanza una persona con funzioni di referente, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta affidataria, dovranno intendersi fatte direttamente all’affidatario stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta affidataria. Quest’ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

- Modalità e tempi di esecuzione

L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni delle presenti Condizioni particolari, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all’oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

- Consegna

Tutti gli articoli dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa di trasporto e imballo, direttamente presso gli indirizzi, piani e locali degli uffici del Servizio destinatario.

Lo scarico dei colli, la movimentazione dei carichi, compreso il sollevamento ai piani, è a totale carico della ditta affidataria, che dovrà provvedere con mezzi propri.

La ditta affidataria dovrà provvedere ad avvisare i servizi almeno 3 giorni prima della consegna, all’indirizzo e numero di telefono indicati nell’ordinazione formale. Ciò al fine di mettere in

condizione il servizio di predisporre gli spazi dove verranno allocati i beni oggetto della fornitura. La consegna della fornitura, dovrà essere effettuata e completata nel termine massimo di dieci giorni consecutivi dalla data dell'ordinazione formale presso gli uffici indicati nell'ordinazione medesima. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel capitolato tecnico (all. 2) che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

Art. 11 - Revisione prezzi -

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata del servizio in quanto si tratta di fornitura che si espleta in unica soluzione e non di durata temporale e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo successivo.

Art. 12 - Rinegoziazione -

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e la relativa procedura verrà attivata ai sensi dell'art. 120, comma 8 del Codice.

Art. 13 - Garanzia sui beni forniti -

La garanzia minima che l'offerente dovrà fornire non deve essere inferiore a 24 mesi con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo.

Nel periodo di garanzia la ditta fornitrice dovrà a proprie cure o spese, provvedere alla sostituzione di prodotti non conformi.

La Ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la sostituzione degli articoli e dei prodotti non conformi. In caso di inerzia della ditta, la Stazione Appaltante potrà far eseguire la fornitura ad altri addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno, come previsto al successivo art. 16

Art. 14 – Personale -

L'Operatore Economico sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta affidataria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori

e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Art. 15 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva -

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Si applica il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 16 - Controlli sull'esecuzione -

L'esecuzione dei contratti è diretta dal Responsabile Unico del Progetto, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni.

Il RUP, individuato in calce al presente documento, si avvale anche del supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione del contratto può avvalersi del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'ausilio di uno o più direttori operativi al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Condizioni particolari, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il RUP, emette idoneo certificato di regolare esecuzione utilizzando il fac-simile allegato al presente documento (All n. 7).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 20.

In presenza di riscontrate non conformità il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'affidatario.

In tal caso la ditta affidataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera inviata tramite posta elettronica certificata, di provvedere ad eseguire nuovamente la prestazione, conformemente alle prescrizioni previste dal capitolato tecnico.

E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art.17 – Penalità -

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Progetto, procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**. Ai sensi del comma 1 dell'art 126 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme al servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile Unico del Progetto può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Progetto in sede di conto finale o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione (All. 7) da parte del RUP.

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 18 - Risoluzione del contratto -

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il RUP, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14.

Il RUP, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art . 19 - Recesso -

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite calcolato come indicato dall'art. 11 dell'Allegato II.14.

Art. 20 - Ordinazione e pagamento -

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'affidatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: **XKFOF5**
- numero CIG: (reperibile sulla determinazione di affidamento o sul documento di stipula)
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Alle fatture dovranno essere allegate le relative bolle di consegna, con l'indicazione della data, timbro e firma leggibile dei sottoscrittori delle bolle.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 23 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione scissione dei pagamenti. L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta affidataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per il presente contratto non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. come da Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023.

Art. 21 - Osservanza leggi e decreti – sicurezza sul lavoro -

- 21. a) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta affidataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

Art. 22 - Divieto di cessione del contratto, modalità della cessione del credito -

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente documento. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

Le cessioni di credito, come previsto dall'art. 6 dell'allegato II.14, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Art. 23 - Spese di affidamento, contratto ed oneri diversi -

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento saranno a carico della ditta affidataria, comprese quelle contrattuali (in particolare il versamento dell'imposta di bollo sui contratti ai sensi dell'all. I.4 del Codice dei Contratti). Come specificato al precedente art. 20 - ORDINAZIONE E PAGAMENTO l'Amministrazione, procederà ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

Art. 24 - Liquidazione giudiziale o altre cause di modifica della titolarità del contratto

In caso di liquidazione giudiziale o amministrazione controllata dell'impresa affidataria, l'affidamento si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà alla revoca secondo i termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 25 - Domicilio e foro competente -

A tutti gli effetti della presente procedura, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale così come non trova applicazione l'istituto della mediazione civile trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali -

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente documento di gara, a tale proposito viene allegata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (All. 8)

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Lorella BOSIO

Responsabile Unico del Progetto: Ferdinando BOVE

Punto Ordinante MEPA: Lorella BOSIO

**PROCEDURA PER IL SERVIZIO DI STAMPA PER LA PRODUZIONE DI CARTOLINE MOD. 23
L E BUSTE IN CONTINUO MOD. AG MARKET PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI.**

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto

nato il..... a

in qualità di.....

dell'impresa.....

codice fiscale.....- p.IVA

con sede in.....

Numero cell. pec.....

mail

Matricola INPSSede zonale di competenza.....

Codice ditta INAIL PAT INAIL.....

(In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa)

Sede zonale di competenza Agenzia delle Entrate

Indicazione della sede principale, indirizzo e n. telefonico, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili:

.....
.....

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- a) **di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dagli art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.** (allegare eventuali sentenze);
- b) **di conoscere ed accettare** tutto quanto previsto nel documento condizioni particolari di servizio e nei relativi allegati;
- c) **di garantire** le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (**art. 57 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.**);
- d) **di applicare** il seguente CCNL: (con codice CNEL:);
- e) scegliere una delle due opzioni di seguito:
- di aver assolto agli obblighi** di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere soggetta agli obblighi** di cui alla legge n. 68/1999 per le seguenti motivazioni
..... (completare);
- f) **di impegnarsi** ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- g) **di essere in regola** con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS/INAIL);

- h) **di conoscere, accettare ed impegnarsi** a rispettare il Patto di Integrità delle Imprese, allegato alla presente ed a rispettare, altresì, il Codice di Comportamento della Città (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>);
- i) di impegnarsi al rispetto della clausola di *pantouflage* o *revolving doors* in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- j) di autorizzare la Stazione Appaltante al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI GARA

LOTTO INDIVISIBILE

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi, a pena di esclusione, ai CAM

CARATTERISTICHE TECNICHE:

buste a modulo continuo (MOD. AG MARKET):

Mod. buste formato mm. 280 x 7 inch

Costituita da 2 fogli in carta uso mano gr. 120

Foglio 1 stampa a 3 colori in bianca con 1 perforazione parallela al lato 7 inch

Foglio 2 stampa a 3 colori in sola volta con 1 perforazione parallela al lato 7 inch

Fogli accoppiati atti a creare busta chiusa su 3 lati

1 nastri transfert finger-lift biadesivo per chiusura della patella applicato alle estremità in volta su foglio 1

Riposti in colli

Cartoline 23 L con etichetta

Consegnate a modulo continuo mm. 240 x 4 inch 3/6

Carta uso mano gr. 200

Stampa 2 colori in bianca (nero + pantone atti giudiziari)

Stampa 2 colori in volta (nero + pantone atti giudiziari)

Punching staccabili

Applicazione di biadesivo ai lati per applicazione su busta

2 perforazioni totali parallele al lato 4" 3/6

Applicazione in bianca di 1 etichetta piggy back doppio adesiva

Personalizzata con numerazione corrispondente anche su etichetta

Lavorazione correlate:

Ricezione dei files grafici;

Richiesta delle numerazioni da parte di poste italiane;

Stampa dei componenti;

Personalizzazione di cartolina con codici rilasciati da Poste italiane;

Allegati:

- Fac simile Cartoline 23 L
- Busta in continuo AG MARKET

DICHIARAZIONE DELLA DITTA
CIRCA L'OTTEMPERANZA DELLE MISURE DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il/la sottoscritto/a _____ nato il _____
a _____ cod.fisc. _____, residente
in _____ via _____
n. _____, Legale Rappresentante della Ditta _____ con sede legale
posta in via/piazza _____ n. _____ del comune di
_____ in provincia di _____ PARTITA I.V.A. n.
_____, CODICE FISCALE _____ e in qualità di
Datore di Lavoro della stessa ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, consapevole delle
responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, del D.P.R. n.
445/2000,

D I C H I A R A

di ottemperare alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008, lo scrivente dichiara che:

- ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio della propria attività lavorativa di cui all'art 28 prendendo in considerazione i seguenti elementi: ambiente/i di lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi protezione collettiva ed individuale, dispositivi sicurezza macchine/impianti;
- ha adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza di cui all'art. 36, con particolare riferimento alla propria mansione, prima che a questi gli vengano affidati specifici compiti;
- ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (rumore, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio elettrico, caduta dall'alto, ecc.);
- ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle parti di macchina/e od impianto/i la cui usura o mal funzionamento può dar luogo ad incidenti;

- coinvolgerà, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (e CASSA EDILE, ove previsto);
- informerà il proprio personale, di cui si assume sin d'ora la responsabilità dell'operato, delle disposizioni in materia di sicurezza individuate presso la sede comunale dove dovranno essere svolte le attività in appalto, nonché delle prescrizioni e delle procedure individuate nel presente documento e suoi allegati;
- la Ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle attività commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- nei casi previsti dall'art.26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ispezionerà la zona di lavoro prima di iniziare i lavori e collaborerà con il Servizio di Prevenzione e Protezione con il quale valutare eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e conseguenti ad eventi non noti al momento della sottoscrizione del contratto.

E' fatto obbligo alla Ditta affidataria di eseguire le prestazioni in locali in cui non sono presenti utenti ovvero PERSONALE COMUNALE);

- informerà il Committente su eventuali rischi specifici dell' attività della Ditta che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa comunale o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale comunale.

Si informa, infine, che il nostro Referente delegato per le attività oggetto dell'appalto è il Sig. _____ tel _____, individuato per comunicare i rischi specifici introdotti nei luoghi di lavoro comunali e svolgere il sopralluogo congiunto preliminare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio delle attività, presso ciascuna sede luogo di lavoro comunale oggetto dell'appalto.

La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate.

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO FIRMATO DIGITALMENTE DAL DATORE DI LAVORO/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

ALLEGATO 4

PATTO DI INTEGRITÀ RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO FINALIZZATE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI

(articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n.190)

**Per la procedura di affidamento: SERVIZIO DI STAMPA PER LA
PRODUZIONE DI CARTOLINE MOD. 23 L E BUSTE IN CONTINUO MOD.
AG MARKET PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI.**

Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle procedure di affidamento d'appalto e di concessione ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore o che richiedano l'iscrizione all'Albo Fornitori ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile Unico di Progetto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante a qualsiasi titolo all'affidamento in oggetto. La mancata consegna del documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'articolo 101 D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Torino

e

l'Impresa: _____ (di seguito operatore economico),

CF/P.IVA: _____

sede legale: _____

rappresentata da: _____

in qualità di: _____

VISTO

1. La legge 6 novembre 2012 n. 190, articolo 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
2. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ANAC n.1064 del 13

novembre 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse;

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e s.m.i;

3. Il Codice di Comportamento della Città di Torino, e s.m.i;

4. Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (allegato 3 al P.I.A.O) 2024-2026, attualmente vigente;

5. Il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 cosiddetto "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ";

6. Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia" che all'articolo83-bis, comma 3 stabilisce che "Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto",

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità

1.1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della affidamento in oggetto e rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito degli affidamenti di pubblici appalti o concessioni da parte dell'Amministrazione. Il Patto di integrità si prefigge, quindi, lo scopo di ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità nel settore dei pubblici appalti.

1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Operatore economico partecipante alla procedura di affidamento ed eventualmente aggiudicatario dell'affidamento medesimo, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede in tutte le fasi dell'affidamento, dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale secondo il Codice dei Contratti pubblici.

1.3 Con il patto di Integrità le Parti, in particolare, assumono l'espreso impegno anti corruttivo di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente tramite intermediari - al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

1.4 L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento indette dall'Amministrazione.

1.5 Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

1.6 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora il concorrente non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà escluso dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di affidamento di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria. Nelle procedure sotto soglia s'intendono ricompresi anche gli affidamenti diretti.

2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di affidamento.

2.3 Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato nell'ambito delle procedure di affidamento, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

2.4 L'Operatore economico e l'Amministrazione sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 3

Obblighi dell'Operatore economico

3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna:

- ad agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti, uniformando la propria condotta ai principi di trasparenza e correttezza;
- ad astenersi da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, ovvero forme di collisione con la persona responsabile per l'aggiudicazione della affidamento e/o la fase di esecuzione del contratto;
- ad astenersi nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto o concessione comunale, da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino;
- a non offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- a non offrire o concedere vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta;
- a non tacere l'esistenza di un accordo illecito o di un pratica concertata;
- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza e/o per concentrare i prezzi e le condizioni dell'offerta;
- a non avvalersi dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né avvalersi dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto o di concessione;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2000 e s.m.i. In caso contrario il Comune di Torino disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di affidamento;

- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.
- a segnalare al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di affidamento e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla affidamento in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Autorità;
- a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione Appaltante.

3.3. Le segnalazioni di cui sopra non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.

3.4 L'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

3.5. Il contraente appaltatore o concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alle Autorità competenti, di tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'operatore economico. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c..

3.2 Gli obblighi di cui ai precedenti commi, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Amministrazione ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretendere il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4

Sanzioni

4.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'articolo 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:

1. esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga

accettata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'affidamento o nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedente alla stipula del contratto;

2. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'affidamento. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare dell'importo contrattuale e che non possono comunque superare "complessivamente" il 10% di detto ammontare netto contrattuale;

3. segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alle Autorità competenti.

4.2 Nel caso di violazione del divieto previsto all'articolo 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con la Città per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione da parte dell'ex dipendente pubblico di eventuali compensi percepiti in violazione del divieto, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.

Articolo 5

Obblighi dell'Amministrazione

5.1 Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di affidamento, si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede e, in particolare, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento della Città di Torino e sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

5.2 Qualora l'Amministrazione riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

5.3 Ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione (tra i quali quelli di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.), la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c.

5.4 L'esercizio della potestà risolutoria della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura

competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'articolo 32 della Legge 114/2014.

Articolo 6

Efficacia del patto di integrità

6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 7

Foro competente

7.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità tra l'Amministrazione e l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Torino li

Per la Città di Torino

Per l'Affidatario

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO 6 - OFFERTA ECONOMICA DI DETTAGLIO CARTA

OFFERTA ECONOMICA R.D.O. N.

OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA PER LA PRODUZIONE DI CARTOLINE MOD. 23 L E BUSTE IN CONTINUO MOD. AG MARKET PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI

DENOMINAZIONE DITTA:

SEDE LEGALE:

IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA Euro 6.440,00 oltre IVA al 22%.

Riga	Descrizione	Unità di misura	A Quantità	B Prezzi unitari offerta iva escl.	totale A * B
1	CARTOLINE MOD. 23L MARKET	PEZZO	4.000	€ -	€ -
2	BUSTE IN CONTINUO MOD. AG MARKET	PEZZO	4.000	€ -	€ -
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO					€ -

COSTI DELLA MANODOPERA	- €
ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALE	- €

INDICAZIONI:

Il presente modello è da utilizzare per fornire a questa Amministrazione i relativi prezzi unitari dei prodotti richiesti. Il presente file dovrà essere allegato alla rdo, nel campo allegati.

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE, NON TRASFORMARE IN PDF.

DA SCRIVERE SOLO NELLE COLONNE EVIDENZIATE IN GIALLO

Nella Colonna "Prezzo unitario" bisogna esprimere il prezzo unitario facendo riferimento sempre ed esclusivamente all'unità di misura indicata

Il totale indicato nell'offerta economica a sistema dovrà coincidere con quello riportato nel presente modello ("Totale complessivo offerto").



OFFERTA AMMESSA

DETTAGLIO COSTO DELLA MANODOPERA

CCNL APPLICATO * codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL.....	A Totale ore previste per livello		B Totale costo lavoro per livello	C (B/A) Costo medio orario per livello
	NUMERO PERSONE			
PERSONALE RIPARTITO PER LIVELLI DI INQUADRAMENTO				
LIVELLO				
TOTALE GENERALE	

[data e luogo]

Firma digitale
del Legale Rappresentante

*Il CCNL indicato dalla stazione appaltante è ilL'operatore economico che, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 D.Lgs. 36/2023 indica un differente CCNL, deve altresì dichiarare che il CCNL prescelto garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA PER LA PRODUZIONE DI CARTOLINE MOD. 23 L E BUSTE IN CONTINUO MOD. AG MARKET PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI**ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

OGGETTO CONTRATTO:	SERVIZIO DI STAMPA PER LA PRODUZIONE DI CARTOLINE MOD. 23 L E BUSTE IN CONTINUO MOD. AG MARKET PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
IMPORTO CONTRATTO:	€. 6.440,00
DETERMINA AGGIUDICAZIONE:	
DITTA ESECUTRICE:	
DIRETTORE ESECUZIONE:	
TEMPO ESECUZIONE (da Cap.):	
DATA ORDINE:	
DATA ESECUZIONE:	
IMPORTO ORDINE:	

VISTO REGOLARE ESECUZIONE**FIRMA DITTA ESECUTRICE PER ACCETTAZIONE:** _____**FIRMA REFERENTE DEL SERVIZIO:** _____**FIRMA RESPONSABILE PROGETTO:** _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE/2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 in materia di trattamento dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del Trattamento dei dati è la Città di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino.

Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati la Direttrice del Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato – Divisione Servizi Generali Appalti - Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi, raggiungibile in Piazza Palazzo di Città N. 1, Torino e all'indirizzo di posta elettronica: appaltieconomato-privacy@comune.torino.it, Responsabile per la Protezione dei dati Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 – Torino - indirizzo di posta elettronica rdprivacy@comune.torino.it

Finalità del Trattamento dei dati e Base giuridica

Ai sensi dell'art. 6,9 par. 1, e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base dei seguenti presupposti di liceità:

- a) necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett. b del Regolamento UE/2016/679);
- b) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del Regolamento UE/2016/679);
- c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e Regolamento UE/2016/679).

La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è il D.Lgs 36/2023 e s.m.i., nonché il Regolamento vigente della Città di Torino per la disciplina dei contratti.

Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo quanto stabilito dall'art. 2-*octies* D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Destinatari e Categorie di dati

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, *e-mail*, telefono, numero documento di identificazione, stato di convivenza, titoli di studio e professionali, esperienze professionali.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 del Regolamento UE/2016/679

I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione *ex artt.* 94 e seguenti D.Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023) e al D.P.R. n. 445/2000.

Sono inoltre oggetto di trattamento i dati relativi alla situazione fiscale, economica, finanziaria, patrimoniale e contributiva.

I dati trattati afferiscono a tutti i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i

ovvero dei requisiti generali previsti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il trattamento dei dati personali di cui sopra, con riferimento all'aggiudicatario, è finalizzato anche all'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune tipologie di trattamento:

- i dati relativi ai movimenti finanziari sono oggetto di trattamento ai fini della tracciabilità degli stessi ai sensi della L. 136/2010;

i dati (nome e cognome, qualifiche possedute, inquadramento) del personale utilizzato per l'esecuzione dell'appalto sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto

- i dati relativi al personale dell'aggiudicatario, per il quale la stazione appaltante accerta il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini del pagamento delle retribuzioni medesime ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023;

Trasferimento dei dati

I dati sono trattati prevalentemente all'interno dell'Unione Europea. Nel caso emerga la necessità di trasferire i dati all'esterno dell'Unione Europea, si provvederà ad integrare la presente Informativa dando conto di quanto previsto all'art. 13 lett. f) del Regolamento UE/2016/679.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, agli istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio *on-line* e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno altresì trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), nonché all'Autorità giudiziaria, all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ad altri Organismi di controllo.

Periodo di conservazione dei dati

In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica disposizione di legge o Regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati per la durata della procedura di gara e del contratto nel rispetto dei termini prescrizionali per l'esercizio dei diritti nell'ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, civile e penale.

A tali fini i dati saranno conservati dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto. Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1, lettera e) Regolamento 2016/679.

Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l'art. 21, comma 1, lettera d) del D.lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici.

I dati contenuti nella determinazione di efficacia dell'aggiudicazione e nei suoi allegati (verbali di gara, offerta economica e istanza di partecipazione alla gara dell'aggiudicatario), e nell'eventuale determinazione dirigenziale di consegna anticipata, vengono conservati a tempo indeterminato.

Diritti dell'interessato

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21), disciplinati dal Regolamento UE/2016/679.

Diritto di reclamo

Il diritto è esercitabile presso il Titolare o il suo designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, come sopra individuati.

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Città di Torino.

Processo automatizzato

La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (art. 22 del Regolamento UE/2016/679).

Finalità diverse

I dati conferiti non sono trattati per finalità diverse da quelle istituzionali sopra indicate.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 4 aprile 2013.

Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, e con l'intesa delle Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (di seguito PAN GPP);

Visti i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della citata legge 296/2006 che stabiliscono che detto Piano adotti le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici;

Visto il decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze che, ai sensi del citato art. 1, comma 1126, della citata legge 296/2006, ha adottato il PAN GPP;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/2012/000077 dell'11 aprile 2012 con il quale si integra e si sostituisce il Comitato interministeriale (denominato Comitato di gestione) che secondo quanto indicato al punto 6 del citato PAN GPP, sovraintende alla gestione del Piano stesso per la gestione;

Visto l'art. 2 del citato decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, che prevede l'emanazione di «criteri ambientali minimi», per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP, tramite decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Visto quanto indicato dall'art. 2 del citato decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 dove si prevede l'emanazione di «Criteri Ambientali Minimi» per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP tramite decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto GAB-DEC-2009-111 del 12 ottobre 2009 concernente l'adozione dei Criteri Ambientali Minimi relativi ai prodotti Carta in risma;

Considerato l'art. 2 del decreto ministeriale GAB-DEC-2009-111 del 12 ottobre 2009 con il quale si stabilisce che detti Criteri Ambientali Minimi verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, con note del 21 febbraio 2013 prot. DVA-2013-0004581 e prot. DVA-2013-0004583 è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dello sviluppo economico di formulare eventuali osservazioni al documento dei Criteri Ambientali Minimi: Carta per copia e Carta grafica - aggiornamento 2013;

Considerato che entro il termine indicato nelle citate note non sono pervenute osservazioni dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che con nota dell'11 marzo 2013 prot. 4126/2013 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non esprimere osservazioni o integrazioni;

Visto il documento tecnico allegato al presente decreto, relativo ai «Criteri Ambientali Minimi per Carta per copia e Carta grafica-aggiornamento 2013» elaborato nell'ambito del citato Comitato di Gestione con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi in questione;

Decreta:

Art. 1.

Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, citato in premessa, che prevede l'emanazione dei «Criteri Ambientali Minimi» per le diverse categoria merceologiche indicate al punto 3.6 del PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali di cui all'allegato tecnico del presente decreto, facente parte integrante del decreto stesso, per i prodotti «Carta per copia e Carta grafica - aggiornamento 2013»

Art. 2.

Modifiche


I criteri verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale GAB-DEC2009-111 del 12 ottobre 2009 citato nelle premesse.

Il presente decreto unitamente all'allegato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2013

Il Ministro: CLINI



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione


ovvero

Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI

CARTA PER COPIA E CARTA GRAFICA

AGGIORNAMENTO 2013



1 PREMESSA

Questo documento è **parte integrante** del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, di seguito PAN GPP¹ ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400) dell'Unione Europea.

In relazione a quanto indicato al punto 4.2 "obiettivo nazionale" del PAN GPP e nella Comunicazione (COM (2008) 400 par. 5.1), l'obiettivo proposto è di raggiungere entro l'anno 2014, la quota del 60% di appalti "verdi" così come definiti nel successivo punto 2, sul totale degli appalti stipulati per le forniture di carta. La percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi.

Almeno il 30% degli appalti "verdi" inoltre, dovrebbe riguardare la carta riciclata conforme al punto 5 del presente documento.

Così come previsto dal PAN GPP, l'introduzione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d'appalto è monitorata dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.

2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i "**criteri ambientali minimi**" e alcune indicazioni generali per l'acquisto e l'uso di **carta per copia e carta grafica**, che rientra nella categoria "**Cancelleria**" prevista dal PAN GPP e rappresenta pertanto l'aggiornamento dell'Allegato 2 del D. M. 12 ottobre 2009 (G.U. n. 261 del 9 novembre 2009) previsto dall'art.2 del medesimo decreto.

I criteri sono suddivisi per due tipologie di carta:

- la carta costituita da fibre di cellulosa riciclata per almeno il 70%
- la carta costituita da fibre di cellulosa mista o vergine.

I criteri ambientali minimi, selezionati nel rispetto di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e *par condicio*, sono le "caratteristiche ambientali" individuate in relazione ad alcune fasi di definizione della procedura di gara che, se introdotti nella documentazione di gara, consentono di classificare come "verde" la fornitura oggetto della gara. In tal modo la procedura d'appalto è in linea con i principi del PAN GPP e contribuisce a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

Ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione pertanto, una fornitura di carta è "verde" se è conforme ai criteri ambientali minimi indicati nella sezione "specifiche tecniche".

Tra l'altro tali criteri ambientali costituiscono un riferimento per ottemperare a quanto previsto dall'art. 68, c.1, del D.Lgs. 163/06 "Specifiche tecniche" che stabilisce che le specifiche tecniche, "Ogniqualevolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto"omissis"...., della tutela ambientale"

Le stazioni appaltanti sono altresì invitate ad utilizzare anche i criteri ambientali individuati nella sezione "criteri premianti" qualora aggiudichino la gara all'offerta economicamente più vantaggiosa e a descrivere l'oggetto dell'appalto come viene suggerito nella relativa sezione, in modo da segnalare la presenza di questi requisiti ambientali nella procedura di gara.

Per ogni criterio ambientale è inoltre indicata una "**verifica**" ovvero:

- la documentazione che l'offerente o l'aggiudicatario provvisorio è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto al requisito richiesto

¹ Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).



- ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

Per un approfondimento dei principali aspetti metodologici, tecnici e normativi dei CAM si rinvia alla Relazione di Accompagnamento disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente (www.minambiente.it, sezione "argomenti", link: GPP – acquisti verdi).

3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

I criteri ambientali riportati in questo documento corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi vigenti, il cui rispetto deve comunque essere assicurato.

Le principali norme ambientali che disciplinano la carta sono riportate nella relazione di accompagnamento. In particolare, per questa categoria di prodotto si segnala il Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano il legno e i prodotti da esso derivati che, dal marzo 2013, proibisce la commercializzazione del legno e dei prodotti derivati di provenienza illegale. A tal fine obbliga gli operatori di settore ad applicare la "dovuta diligenza" e a seguire determinate procedure e misure volte a tracciare la filiera allo scopo di garantire che il legno utilizzato sia stato tagliato legalmente; istituisce altresì un sistema di sorveglianza e prevede un apparato sanzionatorio.

3.2 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA"

In linea con le indicazioni del PAN GPP al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della sostenibilità (ambientali, economici e sociali) la forma di aggiudicazione preferibile è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal Codice dei contratti pubblici².

Tale sistema consente di qualificare ulteriormente l'offerta rispetto a quanto indicato come requisito base, attribuendo un punteggio tecnico a prestazioni ambientali più elevate, tipiche di prodotti meno diffusi. In questo modo è possibile dunque favorire e premiare l'ecoinnovazione del mercato, senza compromettere l'esito della gara.

Secondo le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

3.3 INDICAZIONI PER L'USO DELLA CARTA E PER LA RIDUZIONE DEI FABBISOGNI

Una politica di "appalti verdi" include anche indicazioni in merito al modo ambientalmente migliore con il quale far uso e "consumare" i prodotti "verdi" acquistati.

In particolare il consumo di carta deve essere razionalizzato tramite campagne di sensibilizzazione e informazione o attraverso apposite circolari destinate al personale, che riportino le seguenti indicazioni destinate alla riduzione e razionalizzazione dell'uso della carta in risme:

- favorire l'utilizzo della posta elettronica o delle procedure telematiche per la spedizione, diffusione e la condivisione dei documenti;
- evitare copie non necessarie e la stampa di documenti che possono essere consultati a video;

² Si richiama in particolare l'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sul "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" che alla lettera c) individua, tra i criteri di valutazione dell'offerta, "le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto".



- adottare la modalità di copia fronte/retro e preferire la stampa di più pagine per foglio;
- adottare la modalità di stampa di fotocopie in formati ridotti;
- riutilizzare per le stampe di lavoro carta già stampata su un lato.

Al fine di rendere applicabili alcune di queste indicazioni, dovrà essere prestata attenzione ai requisiti richiesti nelle gare per l'acquisto di apparecchiature informatiche che devono essere coerenti con queste indicazioni (possibilità di stampa fronte/retro, compatibilità con carta riciclata, ecc.).

Inoltre è opportuno predisporre cestini per la raccolta separata della carta per consentire la corretta gestione dei rifiuti cartacei.

3.4 INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA STAZIONE APPALTANTE

Per quanto riguarda la qualità della carta, è opportuno richiedere che la carta “non rilasci polveri durante l'uso in stampa e in copia”. L'assenza di spolvero è un indice di qualità che può caratterizzare tutte le tipologie di carta per stampa e copia, incluse quelle riciclate al 100%, che dunque possono essere utilizzate senza timore di usurare le attrezzature elettriche ed elettroniche. Al fine di verificare questa caratteristica si può richiedere la consegna di un campione da testare nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'ente acquirente.

Per quanto riguarda le norme tecniche che riguardano i requisiti prestazionali della carta, la stazione appaltante può far riferimento alle seguenti:

- EN 12281 — «Carta per stampa e carta per ufficio. Requisiti per carta per copia con procedimento di riproduzione con toner secco»;
- EN 12858 — «Carta — Carta per stampa e carta per ufficio — Requisiti per moduli continui»).

4 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA RICICLATA

4.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Acquisto di carta per copia e grafica riciclata, c.p.v. 30197630-1 (carta per stampa) e c.p.v. 30197643-5 (carta per fotocopie), conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente del, pubblicata nella G.U. n. ..del.. ..3.

4.2 SPECIFICHE TECNICHE

4.2.1 Requisiti delle fibre


La carta deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Verifica: l'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70%;
- dell'etichetta ecologica Der Blaue Engel;
- del marchio “FSC® Recycled” (oppure “FSC® Riciclato”)⁴ o “PEFC® Recycled” (oppure “Riciclato PEFC®”)⁵;

³ Nell'oggetto dell'appalto deve indicato il riferimento al Decreto Ministeriale di adozione del presente allegato.

⁴ FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001; Standard for company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005).



- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di fibra riciclata almeno del 70% e l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, convalidata da un organismo riconosciuto;
- di altre certificazioni di parte terza che prevedono tale criterio tra i requisiti per l'ottenimento della certificazione⁶.

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/asserzioni ambientali non convalidate, potrà essere richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto⁷.

Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata⁸.

4.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante⁹.

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.

L'offerente, per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel Europco, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio¹⁰, presunta conforme, né di certificazioni di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una

⁵ PEFC: Programme for Endorsement of Forest Certification® schemes (Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale PEFC FIA 1002:2010; Requisiti per gli utilizzatori dello schema PEFC, Regole d'uso del logo PEFC - Requisiti, Standard PEFC Council PEFC ST 2001:2008).


⁶ Nel caso che la carta possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I (conforme alla ISO 14024) in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare la certificazione posseduta, fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura o certificazione e citare il punto dello standard in cui è presente il criterio. Ad esempio: "La carta marca... tipo... possiede l'etichetta Der Blaue Engel, pertanto è conforme al criterio, come si evince dal punto 3.1 dello standard, consultabile nel sito http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/vergabegrundlage.php?id=169".

⁷ La verifica dell'organismo riconosciuto dovrà essere effettuata tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output, che tenga conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata in entrata e della cellulosa in uscita effettuato presso la cartiera di produzione. Per quanto riguarda l'utilizzo di fibre provenienti da fonti controllate e/o da foreste gestite in maniera responsabile la verifica deve essere effettuata nella cartiera di produzione tramite bilancio di massa e controlli della documentazione equivalente a quella verificata nell'ambito degli standard FSC® Recycled" (oppure "FSC® Riciclato") e/o "PEFC® Recycled" aggiornati secondo il Regolamento (UE) n. 995/2010.

⁸ Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualità di carta da macero impiegate in base alla classificazione della norma UNI-EN 643 e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta. Inoltre deve essere ricostruita la filiera di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. Nel caso di dimostrazione del criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile, deve essere fornita documentazione pertinente quale: certificato di origine del legname rilasciato dalle autorità locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione del diritto d'uso, documenti che evidenzino l'accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunità indigene) e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l'impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza.

⁹ E' presunta conforme la carta ECF (Elemental Chlorine Free) poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare cloro elementare (cloro gassoso); è presunta conforme la carta TCF (Total Chlorine Free), poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare né cloro elementare né biossido di cloro.

¹⁰ Nel caso che la carta possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura.



dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti la conformità al criteri sopra indicato.

4.3 CRITERI PREMIANTI

4.3.1 Emissioni inquinanti (Ecolabel Europeo)

Si assegnano dei punteggi all'offerta di carta che rispetta il criterio n. 1 "Emissioni nell'acqua e nell'aria" e parti del criterio n. 4 "Sostanze e miscele il cui uso è escluso o limitato" per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica della Decisione 2011/332/UE del 7 giugno 2011, descritti nel dettaglio nell'appendice A.

Verifica: L'offerente deve indicare il produttore e la denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire. L'offerente per la carta non in possesso del marchio Ecolabel Europeo presunta conforme, dovrà presentare una certificazione rilasciata da un organismo riconosciuto, che attesti la rispondenza ai criteri ambientali sopra citati sulla base delle indicazioni riportate nell'appendice A. Quali mezzi di presunzione di conformità sono altresì accettate anche altre etichette ambientali ISO di Tipo I, equivalenti rispetto ai criteri sopra indicati. In tal caso, l'offerente dovrà indicare l'etichetta ambientale ISO di tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui è riportato il criterio e il link al sito web in cui tale documento può essere consultato.

4.3.2 Carta contenente fibre di cellulosa riciclata post-consumo.

Si assegnano dei punteggi in maniera proporzionale alle offerte di carta contenente una maggiore percentuale di fibre di cellulosa riciclata post consumo rispetto al peso complessivo della cellulosa impiegata.


Verifica: L'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire, la percentuale di fibre da macero contenute nella carta, la fonte di riferimento dell'informazione, inclusa l'eventuale certificazione di parte terza posseduta. Nel caso che il prodotto offerto possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I che certifichi il contenuto di fibra riciclata post-consumo posseduta, l'offerente deve fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura e citare il punto dello standard da cui si evince tale criterio ambientale¹¹. I prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo con indicazione della percentuale di riciclato o dell'etichetta Der Blaue Engel sono presunti conformi.

Per la carta non in possesso di una certificazione di parte terza che attesti il criterio sul riciclato, l'offerente deve allegare una certificazione rilasciata da un organismo riconosciuto che attesti la percentuale di fibre di cellulosa riciclata post consumo rispetto al peso complessivo della cellulosa impiegata. Tale verifica deve essere condotta tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output effettuato presso la cartiera di produzione. Il bilancio di massa deve tener conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata post consumo in entrata e della cellulosa in uscita.

Laddove l'aggiudicatario provvisorio non abbia accesso ai rapporti di prova o non abbia la possibilità di ottenerli nei tempi previsti dal bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata¹².

¹¹ Esempio: "La carta marca... tipo... possiede l'etichetta Der Blaue Engel, pertanto è conforme al criterio, come si evince dal punto 3.1 dello standard, consultabile nel sito http://www.blauer-engel.de/cn/products_brands/vergabegrundlage.php?id=169".

¹² Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualità di carta da macero impiegate (in base alla classificazione della norma UNI-EN 643) e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (AD1) nella fabbricazione della carta o della pasta e deve ricostruire le filiere di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori.



5 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA MISTA O VERGINE

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Acquisto di carta per copia e carta grafica in fibre vergini o miste, c.p.v. 30197630-1 (carta per stampa) e c.p.v. 30197643-5 (carta per fotocopie) conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente del ..., G.U. ... n.... del....¹³.

5.2 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

5.2.1 Requisiti delle fibre

La fibra grezza della carta può essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa "mista" (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Verifica: l'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o dell'etichetta Nordic Swan;
- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC)¹⁴ o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro o misto, o equivalente;
- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di fibra riciclata inferiore al 70% convalidata da un organismo riconosciuto;
- di altre etichette ambientali ISO di Tipo I, equivalenti rispetto a questo criterio¹⁵.

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/attestazioni o asserzioni non convalidate, potrà essere richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto¹⁶.


Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con allegate le documentazioni probatorie pertinenti¹⁷.

¹³ Nell'oggetto dell'appalto deve essere indicato il riferimento al presente Decreto Ministeriale.

¹⁴ FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001; Standard for company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005).

¹⁵ In tali casi l'offerente dovrà indicare l'etichetta ambientale ISO di tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui è riportato il criterio e il link al sito web in cui tale documento può essere consultato.

¹⁶ Per quanto riguarda la verifica dell'utilizzo di fibre di cellulosa riciclata, la stessa deve essere effettuata tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output, che tenga conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata in entrata e della cellulosa in uscita effettuato presso la cartiera di produzione. Per quanto riguarda l'utilizzo di fibre provenienti da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, la verifica deve essere effettuata tramite bilancio di massa e della documentazione equivalente a quella verificata nell'ambito degli standard FSC® e/o "PEFC®", puro o misto, aggiornata secondo il Regolamento (UE) n. 995/2010.



5.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante¹⁸.

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.

L'offerente, per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio¹⁹, presunta conforme, né di certificazione di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti il rispetto del criterio.

5.3 CRITERI PREMIANTI

5.3.1 Emissioni inquinanti (Ecolabel Europeo)

Si assegnano dei punteggi all'offerta di carta che rispetta il criterio n. 1 "Emissioni nell'acqua e nell'aria" e parte del criterio n. 4 "Sostanze e miscele il cui uso è escluso o limitato" per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica della Decisione 2011/332/UE, del 7 giugno 2011, descritti nel dettaglio nell'appendice A.

Verifica: L'offerente deve indicare il produttore e la denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire. L'offerente per la carta non in possesso del marchio Ecolabel Europeo, presunta conforme, dovrà presentare una relazione elaborata da un organismo riconosciuto, che attesti la rispondenza ai criteri ambientali sopra citati sulla base delle indicazioni riportate nell'appendice A. Quali mezzi di presunzione di conformità sono altresì accettate anche altre etichette ambientali di tipo I, equivalenti rispetto a tali criteri. In tal caso, l'offerente dovrà indicare l'etichetta ambientale ISO di tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui è riportato il criterio e il link al sito web in cui tale documento può essere consultato.

¹⁷ Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualità di carta da macero impiegate (in base alla classificazione della norma UNI-EN 643) e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (AD1) nella fabbricazione della carta o della pasta e deve ricostruire le filiere di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegate, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. Nel caso di dimostrazione del criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile, deve essere fornita documentazione pertinente quale: certificato di origine del legname rilasciato dalle autorità locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione del diritto d'uso, documenti che evidenzino l'accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunità indigene) e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l'impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza.

¹⁸ E' presunta conforme la carta ECF (Elemental Chlorine Free) poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare cloro elementare (cloro gassoso); è presunta conforme la carta TCF (Total Chlorine Free), poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare né cloro elementare né biossido di cloro.

¹⁹ Nel caso che la carta possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura.



APPENDICE A

Criteri ecologici oggetto di punti tecnici, facenti parte della Decisione della Commissione Europea del 7 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (2011/332/UE).

Criterio n. 1 — Emissioni in acqua ed in aria

a) COD, zolfo (S), NO_x, fosforo (P)

Per ciascuno di questi parametri, le emissioni nell'aria e/o nell'acqua dovute alla fabbricazione di pasta e di carta sono espresse in termini di punti (PCOD, PS, PNO_x, PP) secondo le modalità indicate qui di seguito.

Nessuno dei valori ottenuti per i vari punti PCOD, PS, PNO_x, PP deve superare 1,5.


Il numero complessivo di punti ($P_{\text{totale}} = \text{PCOD} + \text{PS} + \text{PNO}_x + \text{PP}$) non deve superare 4,0.

Il calcolo di PCOD deve essere effettuato secondo le seguenti modalità (PS, PNO_x, PP) devono essere calcolati esattamente nello stesso modo).

Per ogni pasta «*ϕ*» utilizzata, le emissioni di COD corrispondenti misurate (COD pasta, «*ϕ*» espresso in kg/tonnellata essiccata all'aria — ADT) sono pesate in funzione della proporzione di ogni pasta utilizzata (pasta «*ϕ*» per una tonnellata di pasta essiccata all'aria) e sommate. Le emissioni ponderate di COD per le paste sono quindi sommate alle emissioni misurate di COD prodotte dalla fabbricazione della carta per ottenere il totale delle emissioni di COD (COD totale).

Il valore di riferimento ponderato dei COD per la fabbricazione di pasta è calcolato nello stesso modo, come la somma dei valori di riferimento ponderati per ogni pasta usata e sommata al valore di riferimento per la fabbricazione della carta per ottenere un valore totale di riferimento del COD (COD riftotale). I valori di riferimento per ogni tipo di pasta usata e per la fabbricazione di carta sono indicati nella tabella 1.

Infine, le emissioni totali di COD sono divise per il valore di riferimento del totale di COD come segue:



$$P_{\text{COD}} = \frac{\text{COD}_{\text{totale}}}{\text{COD}_{\text{sf. totale}}} = \frac{\sum_{i=1}^n [\text{pasta. } i \times (\text{COD}_{\text{pasta. } i})] + \text{COD}_{\text{macchine/operante}}}{\sum_{i=1}^n [\text{pasta. } i \times (\text{COD}_{\text{sf. pasta. } i})] + \text{COD}_{\text{riformazione/operante}}}$$

Tabella 1

Valori di riferimento per le emissioni prodotte dalla fabbricazione di vari tipi di paste e dalla fabbricazione di carta

Tipo di pasta/carta	Emissioni (kg/ADT) (*)			
	COD riferimento	S riferimento	NOx riferimento	P riferimento
Pasta chimica sbiancata (ad eccezione della pasta al solfito)	18,0	0,6	1,6	0,045 (*)
Pasta chimica sbiancata (al solfito)	25,0	0,6	1,6	0,045
Pasta chimica non sbiancata	10,0	0,6	1,6	0,04
Pasta ottenuta con preparazione chimico-termo-meccanica (CTMP)	15,0	0,2	0,3	0,01
Pasta ottenuta con preparazione termo-meccanica (TMP)/ pasta di sfilacciamento	3,0	0,2	0,3	0,01
Pasta a base di fibre riciclate	2,0	0,2	0,3	0,01
Carta (cartiere non integrate che utilizzano esclusivamente paste commerciali acquistate)	1	0,3	0,8	0,01
Carta (altre fabbriche)	1	0,3	0,7	0,01

(*) Una deroga a detto livello, fino ad un livello di 0,1, è accordata quando si possa dimostrare che il livello più elevato di P è dovuto a P naturalmente presente nella pasta di legno.

In caso di cogenerazione di calore ed elettricità nello stesso impianto le emissioni di S e NOx prodotte dalla generazione di elettricità possono essere sottratte dal quantitativo totale. Per calcolare la percentuale di emissioni prodotte dalla generazione di elettricità può essere usata la seguente equazione:

$$2 \times [\text{MWh(elettricità)}] / [2 \times \text{MWh(elettricità)} + \text{MWh(calore)}]$$


Nel calcolo l'elettricità si riferisce a quella prodotta nell'impianto di cogenerazione.

Il calore è il calore netto fornito dalla centrale alla fabbricazione di pasta/carta.

Verifica: L'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel, presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, già disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori, sulla base dei metodi seguenti:

- COD: ISO 6060;
- NOx: ISO 11564;
- S(ossid.): EPA n. 8; S(rid.): EPA n. 16 A;
- tenore di S nei prodotti petroliferi: ISO 8754;
- tenore di S nel carbone: ISO 351;
- P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 o Dr Lange LCK 349.

Le relazioni tecniche devono indicare la frequenza di misurazione e il calcolo dei punti per COD, S e NOx. Devono essere incluse tutte le emissioni di S e NOx prodotte durante la fabbricazione della pasta da carta e della carta, ivi compreso il vapore generato all'esterno del sito di produzione, ad eccezione delle emissioni legate alla produzione di energia elettrica. Le misurazioni devono includere anche le caldaie di recupero, i forni a calce, le caldaie a vapore e le fornaci di distruzione dei gas maleodoranti. Si deve tenere conto anche delle emissioni diffuse. I valori delle emissioni atmosferiche notificate per S devono includere le emissioni di S ossidato e quelle di S ridotto



(solfuro dimetile, metilmercaptano, solfuro di idrogeno ecc.). Le emissioni di S legate alla produzione di energia termica a partire dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili esterni il cui contenuto di S è noto possono essere calcolate invece di essere misurate e devono essere prese in considerazione.

La misurazione delle emissioni nell'acqua deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata.

In caso di cartiere integrate, viste le difficoltà nell'ottenere valori distinti per le emissioni relative a pasta e carta, qualora sia disponibile anche un solo dato aggregato per la produzione di pasta e carta, i valori di emissione per la pasta è fissato a zero e il dato per la cartiera deve comprendere sia la produzione di pasta che di carta.

b) AOX

Le emissioni di AOX prodotte dalla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare 0,17 kg/ADT.

Verifica: L'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, già disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori, basata sul metodo AOX ISO 9562.

Nella relazione deve essere indicata la frequenza di misurazione. Gli AOX devono essere misurati solo nei processi in cui per sbiancare la pasta vengono utilizzati i composti di cloro. Gli AOX non devono essere misurati negli effluenti derivanti dalla produzione non integrata di carta, o negli effluenti derivanti dalla produzione di pasta senza sbiancamento o quando lo sbiancamento è effettuato con sostanze prive di cloro.


La misurazione deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata.

c) CO₂

Le emissioni di biossido di carbonio provenienti da fonti non rinnovabili non devono superare 1000 kg per tonnellata di carta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno). Per le cartiere non integrate (che utilizzano esclusivamente paste commerciali acquistate) le emissioni non devono superare 1.100 kg per tonnellata. Le emissioni devono essere calcolate come la somma delle emissioni generate dai processi di produzione della pasta e della carta.

Verifica: L'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, già disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori, secondo le indicazioni che seguono.

Nei dati sulle emissioni atmosferiche di biossido di carbonio, devono essere incluse tutte le fonti di combustibili non rinnovabili utilizzate per la produzione di pasta e carta, nonché le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno).



Nel calcolo delle emissioni di CO₂ prodotte dai combustibili devono essere utilizzati i seguenti coefficienti di emissione:

Tabella 2

Combustibile	Emissioni di CO ₂ fossile	Unità
Carbone	95	g CO ₂ fossile/MJ
Petrolio greggio	73	g CO ₂ fossile/MJ
Olio combustibile 1	74	g CO ₂ fossile/MJ
Olio combustibile 2-5	77	g CO ₂ fossile/MJ
GPL	69	g CO ₂ fossile/MJ
Gas naturale (GN)	56	g CO ₂ fossile/MJ
Elettricità di rete	400	g CO ₂ fossile/kWh

Per effettuare le misurazioni o il bilancio globale si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. I calcoli devono essere rappresentativi della campagna di produzione considerata.


Non rientra nel calcolo delle emissioni di CO₂ la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili²⁰ acquistata e usata per i processi di produzione. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione attestante che questo tipo di energia è effettivamente usata nella cartiera o è acquistata all'esterno.

Parti del criterio n. 4 — Sostanze e miscele il cui uso è escluso o limitato

a) Monomeri residui

Nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, la quantità totale di monomeri residui (ad eccezione dell'acrilamide), ai quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione di queste), non deve superare una concentrazione di 100 ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida).

²⁰ Quali definite nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).



Indicazione di pericolo ⁽¹⁾	Frase di rischio ⁽²⁾
H340 Può provocare alterazioni genetiche	R46
H350 Può provocare il cancro	R45
H350i Può provocare il cancro per inalazione	R49
H351 Sospettato di provocare il cancro	R40
H360F Può nuocere alla fertilità	R60
H360D Può nuocere al feto.	R61
H360FD Può nuocere alla fertilità Può nuocere al feto	R60/61/60-61
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.	R60/63
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	R61/62
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50/50-53
H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51-53
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
H413 Può provocare effetti di lunga durata sugli organismi acquatici	R53

(1) Come previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2) Come previsto dalla direttiva 67/548/CEE.

La concentrazione di acrilamide (calcolata in base al contenuto di materia solida) nelle patinate, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, non deve superare una concentrazione di 700 ppm.

Verifica: l'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, già disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori.

Tali dati, riportati in una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, sono:

- l'elenco delle sostanze chimiche utilizzate nella fabbricazione di pasta da carta e di carta;
- le quantità (kg/tonnellata essiccata all'aria di carta prodotta) di ciascuna delle sostanze utilizzate,
- la funzione
- i fornitori di tutte le sostanze utilizzate.

A tale dichiarazione deve essere allegata la scheda informativa in materia di sicurezza (SDS) delle sostanze e delle miscele utilizzate nel processo di gestione delle acque interne. La concentrazione delle sostanze e delle miscele va specificata nelle schede di sicurezza in conformità all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.



Offerta Economica relativa a

Descrizione Servizio di stampa per la produzione di cartoline mod. 23 L e buste in continuo mod. AG market

RdO nr. 5164666 per notifica atti giudiziari

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	COMUNE DI TORINO		
Ufficio	Appalti ed Economato - PO BOSIO		
Codice fiscale	00514490010	Codice univoco ufficio	XKFOF5
Indirizzo sede	Piazza palazzo di citta' 1		
Città	Torino		
Recapito telefonico	+3901101126960		
Email	ufficiomepa@comune.torino.it		
Punto ordinante	LORELLA BOSIO		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

PRT GROUP S.P.A. O BREVEMENTE PRT S.P.A.

Partita IVA

00487700015

Tipologia societaria

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	6440,00

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore Economico dichiara, per in sussistenza di forme di controllo e/o collegamento, di aver formulato autonomamente l'offerta allegando alla presente dichiarazione i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

